

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1981

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2239/81

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/739/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2239/81 della Commissione, relativo alla rimessa in vendita mediante aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano⁽³⁾, quest'ultimo ha posto in vendita un quantitativo globale di circa 33 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1977/1978;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate occorre stabilire i prezzi minimi per ciascun lotto al livello sotto indicato;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'attribuzione delle partite si fa come segue:

- partita n. 5,
- partita n. 6,
- partita n. 2,
- partita n. 4,
- partita n. 3,
- partita n. 1.

Articolo 2

I prezzi minimi di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2239/81 sono fissati come segue:

- partita n. 1: 235 000 Lit/100 kg,
- partita n. 2: 238 500 Lit/100 kg,
- partita n. 3: 237 500 Lit/100 kg,
- partita n. 4: 237 900 Lit/100 kg,
- partita n. 5: 239 000 Lit/100 kg,
- partita n. 6: 238 800 Lit/100 kg.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

(3) GU n. L 218 du 4. 8. 1981, pag. 28.